

Docente: Maria Cecilia Guerra

Lettura 1: La tassazione degli interessi

Introduzione

Le attività finanziarie sottoscritte e scambiate sui mercati finanziari producono redditi.

Questi redditi, al pari degli altri redditi dei contribuenti, sono oggetto di tassazione. La tassazione dei redditi finanziari ha però problematiche diverse rispetto a quelle proprie della tassazione degli altri redditi.

Tre i quesiti a cui dobbiamo incominciare a rispondere:

- 1) Di quali redditi parliamo?
- 2) Come dovrebbero essere tassati?
- 3) Come sono tassati?

1. Di quali redditi parliamo

1.1. Strumenti diversi, redditi diversi

L'insieme dei redditi finanziari è molto ampio, poiché è molto ampio l'insieme di transazioni e strumenti da cui possono derivare. In particolare, a fianco di strumenti tradizionali, finalizzati alla raccolta di capitali, quali le obbligazioni e le azioni, si trovano strumenti finanziari innovativi, quali i prodotti derivati, (future, swap, forward, options, ecc.), il cui valore è riconducibile a qualche attività sottostante o indice finanziario di riferimento.

Una possibile classificazione delle diverse attività, in relazione al diverso ruolo che essi svolgono sui mercati finanziari, utile a identificare le principali caratteristiche dei redditi da esse prodotti, è la seguente:

- *strumenti di credito*, quali le obbligazioni e i depositi, danno un rendimento **atteso** in termini di interessi (ma anche gli interessi possono essere un reddito *incerto* nella sua quantificazione, ad esempio nel caso di titoli indicizzati)
- *strumenti di fissazione dei prezzi*, quali ad esempio forward e future, con cui una parte si obbliga ad acquistare un'attività a un prezzo specificato (exercise price) ad una data specificata (maturity date). Si tratta in buona parte di scommesse, su specifiche attività o indici, che danno luogo ad un rendimento in parte **inatteso**, che non può essere determinato fino al termine della scommessa. In particolare il rendimento può anche essere *negativo*: perdita
- *strumenti di assicurazione o copertura*, quali le options, sottoscrivendo le quali, diversamente da quanto avviene per i futures, si acquista l'opzione, ma non l'obbligo, di acquistare una specifica attività a uno specifico prezzo a una, o più date prefissata. Il premio che si paga può essere interpretato come il **costo** dell'assicurazione.

Questa prima classificazione mette in evidenza due importanti caratteristiche che distinguono i diversi redditi finanziari:

- possono essere *attesi* (e in questo caso di ammontare certo o incerto) o *inattesi* (e in questo caso possono anche essere negativi);
- possono essere ottenuti pagando dei costi, e quindi essere al *lordo* o al *netto* di tali costi.

Queste diversità (specialmente la prima) pongono notevoli problemi al disegno del trattamento fiscale.

1.2. *Innovazione finanziaria ed elusione fiscale*

I flussi finanziari tradizionali (cash flows) che possono essere ottenuti dagli strumenti finanziari, dividendi, interessi, capital gains, possono essere combinati in modo diverso, dando luogo a strumenti finanziari innovativi. Queste combinazioni creano difficoltà ai sistemi fiscali che sono basati su concetti e principi tradizionali. I prodotti innovativi spesso non sono previsti e quindi non sono sempre disciplinati dai codici fiscali.

L'innovazione finanziaria può consistere nella:

- *disaggregazione* delle parti che compongono uno strumento per creare strumenti separati: ad esempio attraverso un'operazione di coupon stripping si può separare il diritto alla percezione dei dividendi dal possesso dell'azione
- *combinazione* di più strumenti in uno solo: ad esempio si combina un'obbligazione con una call option su azioni e si ottiene uno strumento equivalente ad una obbligazione convertibile in azioni
- *combinazione* di più strumenti per ottenere il medesimo profilo di payoff di un altro strumento: esempio uno swap permette di trasformare un debito a interesse fisso in un debito a interesse variabile.

La combinazione e la disaggregazione di strumenti tradizionali o di prodotti derivati standard dà luogo a prodotti innovativi, che possono essere utilizzati per migliorare la gestione dei rischi, per ragioni di liquidità, per minimizzare i costi di transazione, ecc..

Quando i profili dei payoff dei diversi strumenti finanziari sono identici, le operazioni, aggregate o disaggregate, sono considerate equivalenti dai mercati. Le equivalenze si riflettono nella valutazione dei diversi strumenti: aiutano, ad esempio, a stabilire dei legami fra la valutazione di option e forward relativi alla medesima attività o fra prezzi spot e prezzi forward ecc.

Se due strumenti con lo stesso payoff avessero una valutazione differente, si aprirebbero opportunità di **arbitraggio**, si aprirebbe cioè l'opportunità di acquistare e rivendere posizioni equivalenti sotto il profilo finanziario ma a prezzi differenti, realizzando un profitto certo. Lo sfruttamento di questa possibilità tenderebbe però a incidere sui prezzi relativi dei prodotti scambiati (l'arbitraggista acquista lo strumento a prezzo più basso aumentandone la domanda e facendone quindi aumentare il prezzo mentre vende lo strumento a prezzo più alto, aumentandone l'offerta e facendone quindi diminuire il prezzo) e a ridurre progressivamente il margine di profitto fino a farlo scomparire (al punto in cui si determinano prezzi uguali per prodotti equivalenti).

L'equivalenza fra diverse combinazioni dei medesimi cash flow non è però sempre riconosciuta dal fisco o dalla regolamentazione. Si tassano (o regolamentano) in modo diverso strumenti che hanno profilo di rendimento equivalente.

Ciò può sollecitare il ricorso alla innovazione finanziaria con finalità elusive: allo scopo cioè di conseguire il medesimo risultato economico in una forma più mitemente tassata.

Anche quando l'innovazione finanziaria non è motivata dalla volontà di eludere il fisco, la possibilità di sfruttare carenze e imperfezioni della normativa tributaria, evitando la disciplina più severa riservata agli strumenti tradizionali, è un elemento che favorisce il diffondersi dello strumento innovativo.

Le autorità fiscali reagiscono all'introduzione di nuovi strumenti, sia pure con ritardo, modificando la disciplina fiscale in modo da ricondurne a tassazione i rendimenti, ciò può spingere all'introduzione di ulteriori strumenti innovativi, per aggirare le nuove norme. Potrebbe quindi generarsi una catena causale, elusione-tassazione-elusione, che non conosce fine.

Un esempio: Obbligazioni a cedola nulla

Un'obbligazione a cedola nulla non prevede pagamenti di interessi fino alla scadenza, ma è, in contropartita, sottoscritta a un prezzo inferiore alla pari. Essa può essere equivalente economicamente a un'obbligazione emessa alla pari ma con cedole periodiche.

Un'obbligazione di valore nominale 100, emessa il 1° gennaio e rimborsata il 31 dicembre del medesimo anno, con pagamento di interessi pari a 10, comporta, per il sottoscrittore che la sottoscriva alla pari, un rendimento del 10% su un capitale di 100. Allo stesso modo un'obbligazione a cedola nulla con prezzo di sottoscrizione di 100 e prezzo di rimborso di 110, frutta al sottoscrittore un rendimento del 10% sul capitale investito.

Se le obbligazioni in questione avessero una durata di 2 anni, il sottoscrittore che sottoscrive, alla pari, per un valore nominale di 100, l'obbligazione con cedola, otterrebbe 10 di interessi il primo anno e 10 il secondo. Potrebbe poi investire gli interessi ottenuti il primo anno, sempre ad un tasso di interesse del 10% e ottenere quindi nel secondo anno, oltre ai 10 di interesse relativi al capitale investito nell'acquisto della obbligazione, anche 1 di interessi sul reinvestimento degli interessi.

Il medesimo rendimento complessivo potrebbe essere ottenuto da un investitore che sottoscriva ad un prezzo di sottoscrizione di 100 un'obbligazione con cedola nulla il cui valore nominale (prezzo di rimborso) fosse di 121.

A prescindere da considerazioni fiscali, un titolo di questo tipo può essere vantaggioso:

- per l'*emittente*, in quanto costituisce una forma di raccolta di medio-lungo periodo, che gli permette di finanziare attività di lungo periodo con passività di analoga durata, consentendogli di ottenere immediatamente liquidità, rimandando nel tempo l'onere ad essa relativo;
- per il *sottoscrittore*, perché fornisce un rendimento certo, ed evita i rischi e i disagi connessi al continuo reinvestimento degli interessi, che sono una somma generalmente limitata rispetto al capitale investito.

I vantaggi **fiscali** di questo tipo di strumento, che ne hanno favorito la diffusione (in Italia a partire dagli anni '80) sono molteplici. Il più rilevante, consiste nell'offrire il rendimento sotto forma di differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione (disaggio, o scarto di emissione) che è assimilato ad una plusvalenza, anziché sotto forma di interessi. In molti regimi fiscali, infatti, le plusvalenze sono esenti da imposte o tassate più mitemente rispetto agli interessi.

Supponiamo che la tassazione sugli interessi sia del 15% e le plusvalenze siano esenti. L'obbligazione di valore nominale 100, emessa il 1° gennaio e rimborsata il 31 dicembre del medesimo anno, con pagamento di interessi pari a 10 al lordo dell'imposta, pari a 8,5 al netto dell'imposta, comporta, per il sottoscrittore un rendimento netto dell'8,5% su un capitale di 100. Allo stesso modo un'obbligazione a cedola nulla con prezzo di sottoscrizione di 100 e prezzo di rimborso di 110 frutta al sottoscrittore un rendimento di 10, sotto forma di plusvalenza non tassata e quindi pari al 10% netto sul capitale investito.

Attenzione quindi:

se la tassazione di interessi e plusvalenze è diversa, il titolo a cedola nulla e il titolo con cedola, equivalenti in assenza di imposta, non lo sono più in presenza di imposta. Il titolo a cedola nulla diventa vantaggioso.

Per ovviare a questo fenomeno la legislazione fiscale dei diversi paesi, Italia compresa, ha assimilato lo scarto di emissione agli interessi (invece che alle plusvalenze) assoggettandolo al medesimo regime fiscale ad essi riservato.

Curiosità Nel 1982 si è assistito ad un'ingente sottoscrizione di euro-obbligazioni a cedola nulla emesse da società americane, da parte di acquirenti giapponesi. Tali sottoscrizioni erano interessanti perché permettevano ai giapponesi di sfruttare l'esenzione che era riconosciuta, nel loro paese, ai capital gains (plusvalenze). Nel gennaio 1982 le sottoscrizioni di tali titoli ammontarono a 150 milioni di dollari, nel febbraio dello stesso anno salirono a 780 milioni di dollari, tanto da rendere necessario l'intervento delle autorità locali, che ne imposero il blocco totale.

La discriminazione fiscale fra attività altrimenti equivalenti interferisce con i prezzi di mercato dando luogo a non neutralità (inefficienze)


In particolare, come vedremo meglio nella prossima lettura, l'esistenza di una tassazione diversa per strumenti equivalenti crea opportunità per **arbitraggi fiscali**. L'arbitraggio fiscale consiste nell'acquistare e vendere posizioni che sono equivalenti sotto il profilo finanziario, e quindi dovrebbero avere lo stesso prezzo e non lasciare aperta alcuna possibilità di arbitraggio, ma hanno un prezzo differente perché tassate in modo diverso. Sfruttando queste differenze, l'arbitraggista consegue un profitto senza rischi.

2. Come dovrebbe essere il sistema di tassazione delle attività finanziarie

Il sistema fiscale riservato ai redditi delle attività finanziarie dovrebbe essere neutrale ed equo. Per conseguire entrambi questi obiettivi occorrerebbe ricondurre a tassazione tutti i possibili redditi finanziari, attraverso un sistema universale.

Queste affermazioni possono essere illustrate attraverso lo schema che segue

IL SISTEMA FISCALE RISERVATO AI REDDITI FINANZIARI DOVREBBE ESSERE:



3. Come sono i sistemi esistenti

L'approccio generalmente seguito dai sistemi esistenti di tassazione dei redditi finanziari, consiste nell'elencare e classificare i cash flows connessi ai diversi strumenti finanziari entro una certa categoria, cui si applica uno fra i diversi regimi fiscali previsti. Non si tratta quindi di un approccio generale ma di un approccio analitico, che considera imponibili solo fattispecie dettagliatamente indicate

Ne consegue una rigidità del sistema fiscale che non riesce a confrontarsi né con l'innovazione finanziaria (il reddito relativo a uno strumento finanziario che non sia stato previsto dalla legislazione in essere, non è sempre riconducibile a tassazione), né con le equivalenze di mercato fra redditi apparentemente di diversa natura.

Le legislazioni nazionali tendono a tipizzare i redditi finanziari, riconducendoli a tre categorie fondamentali:

interessi

dividendi

plusvalenze (capital gains)

Queste stesse categorie vengono poi riproposte nei trattati internazionali volti a evitare la doppia tassazione dei redditi (e cioè il fatto che un medesimo reddito sia tassato sia nel paese in cui viene prodotto sia nel paese in cui risiede il percettore).

La distinzione fra l'una o l'altra categoria reddituale non è però sempre facile. Si pensi all'esempio citato prima dei titoli a cedola nulla, il cui rendimento, generalmente considerato una plusvalenza, è in realtà sostanzialmente uguale a un interesse.

A qualunque categoria appartengano, i redditi finanziari sono generalmente tassati in modo agevolato rispetto agli altri redditi dei contribuenti. Molto spesso sono sottoposti a regimi:

- *sostitutivi* (e cioè regimi alternativi rispetto a quelli ordinari, riservati agli altri redditi)
- o
- *separati* (sono cioè assoggettati alla stessa imposta riservata agli altri redditi, ma questa viene ad essi applicata secondo criteri diversi).

Fra le molteplici ragioni che giustificano questa scelta di favore ne richiamiamo due su cui torneremo.

- 1) La volontà di *incentivare il risparmio*, riservando al rendimento che esso frutta un trattamento agevolato. (Questa finalità è poi anche all'origine dell'esistenza di trattamenti differenziati fra le diverse forme di attività finanziarie, finalizzata a favorire determinate tipologie di attività o redditi)
- 2) Le difficoltà di *accertare* la percezione di questi redditi da parte dei singoli contribuenti. Si tratta infatti di redditi per loro natura anonimi, facilmente occultabili al fisco. Ciò giustifica il frequente ricorso a prelievi anch'essi "anonimi", che non richiedono cioè l'identificazione del soggetto percettore, quali, ad esempio, prelievi *alla fonte*, a cura dell'emittente o degli intermediari incaricati del pagamento.

La difficoltà di **accertare** i redditi finanziari si è acuita in un contesto di libera circolazione dei capitali: è infatti particolarmente difficile per il fisco del paese A venire a conoscenza dei redditi percepiti da un suo cittadino nel paese B. Il paese B può poi diventare particolarmente interessante per gli investimenti finanziari del cittadino di A se lo esenta da tassazione. Il paese B potrebbe allora volutamente tassare mitemente o esentare i redditi finanziari del cittadino di A allo scopo di incentivarlo a investire in B. Questo fenomeno è noto come *competizione fiscale*. Di esso si parlerà diffusamente nelle prossime letture.

Se l'accertamento non è efficace, si possono avere fenomeni diffusi di evasione ed elusione. Il prelievo *formale*, previsto dalla legge, risulterà molto diverso dal prelievo *effettivo*.

Di questo occorre tenere conto quando si confrontano regimi fiscali di paesi diversi.

Inizieremo la nostra analisi della tassazione dei redditi delle attività finanziarie partendo dalla categoria più tradizionale degli stessi: *gli interessi*.

La tassazione degli interessi

I regimi di tassazione degli interessi possono esser ricondotti a tre tipologie fondamentali:

a) *Regime ordinario*

In questo regime gli interessi sono trattati come tutti gli altri redditi. Sono cioè inclusi nel reddito imponibile ai fini dell'imposta personale (solitamente progressiva) come lo sono gli altri redditi.

Per rendere effettiva la tassazione personale di questi redditi è però necessario risolvere il problema dell'accertamento.

Gli strumenti a disposizione sono fondamentalmente due:

- *nominatività dei titoli*: il percettore degli interessi è in questo caso immediatamente identificato nel possessore del titolo. La nominatività dei titoli è però ormai anacronistica, in un sistema di scambi telematici e molto frequenti.
- *assenza di segreto bancario*: le banche e gli altri intermediari incaricati del pagamento non possono nascondere al fisco le informazioni relative ai loro clienti. In particolare, possono essere chiamate a fornire informazioni circa le generalità del percettore degli interessi e la quantità degli stessi da essi incassati. L'informazione può essere trasmessa:
 - *a richiesta*: il fisco conduce un accertamento mirato relativamente ad un singolo contribuente, ad esempio perché sospetta che abbia commesso irregolarità tributarie o che sia un evasore fiscale; richiede e ottiene informazioni relative a quello specifico contribuente. L'efficacia di questo strumento nel prevenire l'evasione è limitata;
 - *automatica*: le banche e gli altri soggetti che agiscono come **agente pagatore** comunicano automaticamente, in tutti i casi, al fisco tutti i dati necessari a permettere l'identificazione del percettore e l'ammontare degli interessi percepiti. L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo: può essere direttamente il debitore, ma più facilmente è un operatore (banca o altro intermediario) incaricato dal debitore a pagare gli interessi al contribuente-beneficiario effettivo.

In assenza di questi strumenti, e in particolare quando non sia previsto lo scambio automatico di informazioni dagli intermediari al fisco, sono presenti altri strumenti per cercare di contenere l'evasione fiscale.

In particolare, sono spesso previste *ritenute alla fonte a titolo di acconto*: l'**agente pagatore** (ad esempio la banca che accredita gli interessi sul conto corrente del proprio cliente), effettua un **prelievo alla fonte**, e cioè prima di corrispondere gli interessi al percettore (agisce cioè per conto del fisco, in qualità di *sostituto di imposta*).

Il prelievo alla fonte, quasi sempre una *ritenuta*, generalmente contenuto, costituisce un acconto dell'imposta ordinaria che il contribuente dovrà versare.

Il contribuente calcola il suo reddito imponibile includendovi gli interessi. Calcola l'imposta dovuta. Dall'imposta sottrae le ritenute alla fonte già subite e versa la differenza all'erario.

La ritenuta a titolo d'acconto ha la duplice funzione:

- di avvicinare il momento della tassazione al momento della percezione del reddito;
- di assicurare al fisco almeno una parte del prelievo: nel caso in cui l'accertamento non si riveli efficace, almeno una quota dell'imposta è stata incassata.

b) Regime sostitutivo dell'imposta personale

In questo regime gli interessi non sono sottoposti al regime ordinario, ma ad un regime che si sostituisce a quello ordinario e che consiste, generalmente, in un *prelievo alla fonte a titolo di imposta*. Il prelievo alla fonte infatti libera il contribuente da ogni ulteriore obbligo fiscale.

Questo tipo di prelievo è a natura *reale*: non è necessaria l'identificazione del percettore perché, diversamente da quanto avviene nel prelievo personale, non tiene in alcun conto le caratteristiche soggettive del contribuente (carichi di famiglia, stato di salute, ecc.).

Storicamente le imposte reali sono tipiche dei sistemi arretrati, perché sono più semplici da amministrare, proprio in quanto non richiedono l'accertamento delle condizioni soggettive del contribuente, e specialmente non richiedono di conoscere la sua condizione economica complessiva (come è nel caso delle imposte sul reddito progressive).

La semplicità del prelievo è in gran parte imputabile alla possibilità di applicare prelievi alla fonte: il reddito viene tassato in capo a chi lo eroga (fonte) e non a chi lo riceve. In questo modo il fisco può sostituire l'attività di accertamento nei confronti dei numerosi percettori con un'attività di accertamento nei confronti degli enti che corrispondono il reddito (es. banche) i quali:

- sono in numero inferiore
- sono tenuti alla contabilità (elemento che facilita il controllo)
- hanno scarso interesse all'evasione perché non sono loro a sopportare l'imposta, ma si rivalgono sul contribuente per l'imposta trattenuta (agiscono, come si è detto, come meri sostituti del fisco).

Al prelievo alla fonte ricorrono negli ultimi anni un numero più rilevante di paesi, anche in ragione delle maggiori difficoltà che si incontrano ad affrontare il problema dell'accertamento dei redditi finanziari in un contesto di libertà di circolazione dei capitali.

c) Regime opzionale

Al contribuente viene offerta l'opzione fra essere tassato:

- nel regime ordinario: in questo caso subisce una tassazione alla fonte, a titolo di acconto, molto contenuta, ma deve poi ricondurre gli interessi nella base imponibile ai fini dell'imposizione personale.
- in un regime sostitutivo, nel qual caso subisce un prelievo alla fonte più elevato, ma definitivo.

L'opzione è interessante soprattutto per i soggetti ad alto reddito, per i quali il livello più alto della ritenuta può risultare più basso dell'aliquota marginale a cui gli interessi sarebbero sottoposti nell'ambito del prelievo personale.

Supponiamo che l'imposta personale sia articolata secondo due scaglioni:

da 0 a 500	20%
oltre 500	30%

Supponiamo inoltre che la ritenuta a titolo di imposta sia pari al 25%. Un individuo con un reddito da lavoro di 350, che percepisce interessi per 50, sarebbe tassato, su questi 50, al 20%, dal momento che il suo reddito complessivo, inclusivo degli interessi, non eccede il limite del primo scaglione. A questo individuo non conviene optare per la tassazione sostitutiva.

Un individuo con un reddito da lavoro di 750, che percepisce interessi per 50, sarebbe invece tassato, su questi 50, al 30%, dal momento che questi 50, assieme a 250 dei redditi di lavoro, ricadrebbero nel secondo scaglione di reddito. A questo individuo conviene optare per la tassazione sostitutiva al 25%.

Per avere un'idea della diffusione relativa dei diversi regimi nei paesi europei si riporta la tabella che segue da cui si evince la seguente situazione, con l'importante avvertenza che essa si riferisce al regime prevalente.

Inoltre, la tabella riporta solo l'aliquota del prelievo. Il regime di tassazione riservato agli interessi nei singoli stati è però differenziato, non solo, come si ricorderà più avanti, per l'esistenza di regimi speciali, riservati a singoli titoli, ma anche per l'esistenza di soglie differenziate di esenzione.

La tabella, inoltre, tiene conto della misura del prelievo alla fonte che risulta dalla legislazione interna di ciascun Paese. Ma sulla base dei trattati contro le doppie imposizioni i non residenti possono beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole (applicazione di un'aliquota inferiore, ovvero rimborso della maggiore ritenuta subita rispetto a quella convenzionale).

**Tassazione degli interessi di fonte interna in capo alle persone fisiche
nei principali Paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti
all'aprile 2006 (valori in percentuale)**

PAESE	TITOLI DI STATO		OBBLIGAZIONI		DEPOSITI BANCARI	
	Residenti	non residenti	residenti	non residenti	residenti	non residenti
Austria	25 RD / RA	0	25 RD / RA	0	25 RD / RA	0
Belgio	15 RD / RA	0	15 RD / RA	0	15 RD / RA	0
Cipro	10 RD	0	10 RD	0	10 RD	0
Danimarca	(pr)	0	(pr)	0	(pr)	0
Estonia	23 RD	0	23 RD	0	0	0
Finlandia	28 RD	0	28 RD	0	28 RD	0
Francia	27 RD / (pr)	0	27 RD / (pr)	0	27 RD / (pr)	0
Germania	31,65 RA	0	31,65 RA	0	31,65 RA	0
Grecia	10 RD	0	10 RD	0	10 RD	10 RD
Irlanda	0	0	20 RA	20 RD	20 RA / RD	0
Italia	12,5 RD	0	12,5 / 27 RD	0	27 RD	0
Lettonia	0	0	0/(pr)	0	0	0
Lituania	0	0	0	0	0	0
Lussemburgo	10 RD	0	10 RD	0	10 RD	0
Malta	15 RD / (pr)	0	15 RD / (pr)	0	15 RD / (pr)	0
Paesi Bassi	P	0	P	0	P	0
Polonia	19 RD	19 RD	19 RD	20 RD	19 RD	20 RD
Portogallo	20 RD / RA	0	20 RD / RA	0	20 RD / RA	20 RD
Regno Unito	20 RA	0	20 RA	0 / 20 RD	20 RA	0
Rep. Ceca	15 RD	15 RD	15 RD	15 RD	15 RD	15 RD
Rep. Slovacca	19 RD	19 RD	19 RD	19 RD	19 RD	19 RD
Slovenia	0	0	(pr)	0	15 RD	0
Spagna	15 RA	0 / 15 RD	15 RA	0 / 15 RD	15 RA	0
Svezia	30 s	0	30 s	0	30 RA	0
Ungheria	0	0	0	0	0	0
USA	(pr)	0/30 RD	(pr)	0/30 RD	(pr)	0

Legenda:

RD = ritenuta a titolo d'imposta (definitiva); RA = ritenuta a titolo d'acconto (con successiva tassazione nel reddito imponibile); (pr) = tassazione nel reddito imponibile individuale, alle aliquote ordinarie, senza ritenute d'acconto; P = tassazione patrimoniale; s = tassazione separata

Se si escludono quindi la Lituania e l'Ungheria, in cui gli interessi sono generalmente esenti. E i paesi Bassi, che tassano con un'aliquota del 30% un reddito presunto pari al 4% del valore medio delle attività complessivamente possedute (anche all'estero), il che significa, di fatto, una tassazione pari all'1,2% del patrimonio, gli altri paesi possono essere suddivisi nelle tre tipologie di regimi più sopra richiamati, nel seguente modo:

Regime ordinario: Danimarca, Germania, Irlanda, Lettonia, Spagna, Regno Unito, Slovenia
Regime sostitutivo: Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Svezia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia
Regime opzionale: Austria, Belgio, Francia, Malta, Portogallo

Regimi agevolativi

Tutti e tre i regimi descritti ammettono diversità di trattamento fra le diverse attività finanziarie produttrici di interessi e quindi comportano non neutralità (il sistema fiscale interferisce con le scelte di emissione e sottoscrizione dell'una o dell'altra attività da parte degli agenti economici).

Nel prelievo *ordinario*, gli strumenti utilizzati per concedere agevolazioni a particolari categorie di interessi sono: le esenzioni, le deduzioni dall'imposta o le detrazioni dall'imponibile.

Nel regime *sostitutivo* (ma anche in quello opzionale) si ricorre a prelievi alla fonte con aliquote differenziate.

Gli obiettivi per i quali si concedono trattamenti privilegiati agli interessi offerti da determinate attività sono molteplici. Fra i più diffusi sono i seguenti:

- favorire la sottoscrizione di titoli pubblici
- favorire il risparmio assicurativo-previdenziale;
- favorire il risparmio a lungo termine